

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

30 Nov 2017

Appalti post-terremoto, come rinnovare l'iscrizione all'Anagrafe antimafia

Massimo Frontera

La struttura di missione che gestisce l'anagrafe antimafia delle imprese che operano nella ricostruzione del Centro Italia ha diffuso le indicazioni per rinnovare l'iscrizione all'anagrafe stessa. Le istruzioni - che sono state pubblicate sul sito della struttura di missione che si trova al Viminale - sono state fornite su richiesta dei costruttori dell'Ance, in vista dell'"ondata" delle scadenze delle imprese che si sono iscritte nei mesi successivi alle prime scosse di agosto 2016 e che ora - avvicinandosi il termine di validità, dopo 12 mesi - si trovano a dover rinnovare l'iscrizione stessa.

La struttura guidata dal prefetto Angelo Trovato (subentrato nel settembre scorso al prefetto Francesco Paolo Tronca) assicura che ciascuna impresa con iscrizione in scadenza riceverà una «Comunicazione dell'interesse alla permanenza nell'"Anagrafe Antimafia degli Esecutori"». Le imprese che devono rinnovare l'iscrizione devono utilizzare lo stesso modulo on line utilizzato per l'iscrizione, con l'accorgimento di specificare nel campo "NOTE" che «trattasi di richiesta di rinnovo dell'iscrizione previo aggiornamento delle verifiche antimafia». La struttura di missione specifica inoltre che il modulo va inviato «almeno TRENTA giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione».

ANAGRAFE ANTIMAFIA: CONSULTA L'ELENCO DELLE IMPRESE ISCRITTE

P.I. 0077790159 Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Lavori pubblici. Decreto alla firma - Panucci: semplificazioni del codice ok ma con l'attuazione continua le imprese navigano a vista

Appalti digitali, obblighi dal 2019

Giuseppe Latour

Scatterà tra poco più di un anno l'obbligo di progettare le grandi opere pubbliche con le procedure digitali del Building information modeling (Bim). Dal 2019 le stazioni appaltanti dovranno prevedere l'utilizzo del Bim per tutti i «lavori complessi» di importo superiore a cento milioni. Mentre negli anni successivi, fino al 2025, l'obbligo verrà via via esteso alle costruzioni di importo minore. Dice questo la versione finale del decreto sulla digitalizzazione negli appalti pubblici che il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha in queste ore alla firma.

Il Bim è la nuova tecnologia che consente di progettare le opere in maniera tridimensionale, aumentando di molto rispetto al tradizionale progetto le informazioni disponibili, ad esempio sulle quantità di materiali e relativi costi. Anticipando, così, già in sede di progetto gli effetti del cantiere. Insomma, un grande strumento di trasparenza e contenimento delle spese, tra i pezzi più innovativi del Codice appalti. In queste ore il governo, dopo avere sbloccato le norme sul débat public, si prepara a condurre

Il nuovo strumento

01 | COS'È IL BIM

Il Bim (Building information modeling) è la nuova piattaforma di progettazione digitale che consente di anticipare gli effetti del progetto in cantiere, riducendo gli imprevisti che in molti casi generano aumenti di costi e ritardi

02 | IL DECRETO

L'articolo 23, comma 13, del Digs 50/2016 (codice appalti) prevede che un decreto del ministro delle Infrastrutture dovrà fissare la road map per l'introduzione del Bim nel nostro paese, indicando i relativi obblighi a tutti gli operatori

03 | IL CALENDARIO

Secondo il testo alla firma del ministro delle Infrastrutture, il calendario di obblighi si mette in moto dal 2019. Si andrà avanti progressivamente, fino al 2025, quando l'utilizzo del Bim sarà esteso a tutti gli appalti pubblici

in porto un'altra riforma molto importante. Anche se, in questo caso, si tratta di un decreto ministeriale che, dopo la firma, potrà essere direttamente pubblicato.

Il provvedimento, nella sua versione finale, ricalca per molte parti quello messo in consultazione l'estate scorsa dal Mit e redatto dalla commissione guidata dal provveditore alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, Pietro Baraton. Quindi gli obblighi partiranno dai «lavori complessi». Tra questi, il decreto individua quelli «caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici».

Per questo tipo di opere, quando sarà sfondata la soglia dei 100 milioni di euro, il Bim diventerà obbligatorio già a partire dal primo gennaio 2019. Si passerà poi, dal primo gennaio 2020, alle opere di importo superiore ai 50 milioni. Dal 2021 l'obbligo riguarderà le opere oltre i 15 milioni. E così via, fino al 2025, quando saranno coinvolte dall'obbligo anche le opere sotto il milione. Scompare, invece, ogni riferimento alle norme Uni, oggetto di molte polemiche in fase di redazione del testo.

Una parte importante del decreto riguarderà la formazione delle stazioni appaltanti: queste dovranno varare un piano di aggiornamento del personale e mettere a punto un programma di acquisto e manutenzione di strumenti hardware e software.

Questo provvedimento rappresenta uno dei tasselli chiave dell'attuazione del Codice che, per il resto, è a metà del guado. Il bilancio di questo difficile processo, anche alla luce del correttivo, sarà fatto oggi nel corso di un convegno a Roma nella sede del Tar del Lazio. E proprio di questo tema ha parlato ieri Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, esprimendo apprezzamento per «l'intento semplificatorio della riforma del Codice dei contratti pubblici». Questa contiene «diversi aspetti innovativi in grado di offrire una grande opportunità di trasformazione». La riforma, però, è ancora «un work in progress e molto dipenderà dal completamento delle linee guida e dei provvedimenti attuativi. Quello che possiamo affermare con certezza è che oggi le imprese navigano a vista, a causa di un assetto normativo in continua definizione».

© RIPUBBLICAZIONE BIELSERVIZIA



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

30 Nov 2017

Universiadi 2019 in ritardo, via libera al Commissario e alle deroghe al Codice

Alessandro Arona

Arrivano un commissario straordinario e ampie deroghe al Codice appalti per la realizzazione delle opere necessarie alle Universiadi 2019, organizzate dalla Regione Campania in collaborazione con lo Stato. Lo prevede un emendamento alla manovra riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del Senato, e che sarà oggi recepito nel maxi-emendamento del governo al disegno di legge.

Il commissario avrà pieni poteri sull'approvazione dei progetti in conferenza di servizi (con termini dimezzati), potrà derogare a tutti i termini del Codice appalti sulle procedure di gara, potrà fare appalti integrati (sempre in deroga al Codice 2016), potrà utilizzare le procedure negoziate senza gara, invitando almeno cinque imprese.

Ancora una volta, dunque, l'Italia cade nel solito schema: mi butto, ottengo l'assegnazione dell'evento, poi scopro che sono in ritardo, e infine arrivano il commissario e le procedure speciali. L'allarme sui ritardi era stato infatti lanciato un mese fa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) ha assegnato il 5 marzo 2016 alla Regione Campania il compito di organizzare le Universiadi 2019. La Regione a sua volta aveva affidato il compito alla neocostituita ARU (Agenzia regionale Universiadi), che tra le altre cose aveva l'incarico della «pianificazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali per il potenziamento e l'efficientamento dell'impiantistica sportiva, necessarie alla realizzazione delle Universiadi 2019, secondo la specifica programmazione».

Per realizzare l'evento è previsto un budget di 278 milioni di euro, finanziati con fondi Fsc, altri fonti nazionali nel Patto con la Campania, Por Campania, e destinati per 150 milioni a interventi infrastrutturali (impianti sportivi e villaggio olimpico nella ex sede Nato di Bagnoli) e il resto per servizi e costi organizzativi.

«Per riuscire a completare le opere per le Universiadi entro la primavera 2019 - ha detto De Luca il 30 ottobre - è necessario dimezzare i tempi per le procedure di gara e gli affidamenti alle imprese e questo dobbiamo farlo in un contesto di legalità. Per questo ci sarà una riunione all'Anac dove si definirà il testo di una legge ad hoc che deve essere approvata per le Universiadi, altrimenti in un anno e mezzo diventa complicato». Nell'emendamento approvato è prevista infatti una «Cabina di coordinamento» con la presenza di vari ministri e del presidente dell'Anac.

Il commissario dovrà essere scelto - con Dpcm d'intesa con il presidente della Regione Campania - entro gennaio 2018 (30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio) tra i

prefetti da collocare fuori ruolo e non avrà compensi o gettoni di presenza. Nella cabina di coordinamento presieduta dal ministro dello Sport, faranno parte anche ministero dell'Istruzione e della Coesione, il commissario straordinario, il presidente della Regione Campania, il sindaco di Napoli, il presidente della Fisu, del Cusi e del Coni e il presidente dell'Anac. Si prevede anche che il prefetto di Napoli assicuri la prevenzione di infiltrazioni mafiose.

Ma il cuore della nuova normativa sono i poteri speciali e le deroghe.

Il commissario avrà il «compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva».

Il commissario (comma 2) subentra a tutti i soggetti prima competenti per il Programma Universiadi, in particolare l'ARU, e per approvare i progetti gestirà una conferenza di servizi con termini ridotti, in deroga alle regole generali della Riforma Madia, e sulla base del modello-Cortina, introdotto per i mondiali di sci dal Dl 50/2017. In base a quel modello, dunque, il commissario Universiadi potrà chiudere la conferenza con un proprio decreto, senza alcun principio "democratico", e dunque approvare l'opera.

Ancora più ampi rispetto al modello Cortina sono invece **le deroghe al Codice appalti (comma 6)**, tra cui in particolare la possibilità di ridurre tutti i termini di legge per le procedure di gara (articoli 32, 60-62, 74, 79, 97, 183, 188 e 189). Possibile anche l'utilizzo senza limiti (per lavori, servizi e forniture) della procedura negoziata senza gara di cui all'articolo 63 del Codice, invitando almeno cinque operatori.

«Il prefetto di Napoli - recita il comma 9 - assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019».

in formato pdf, scaricabile dal sito www.ediliziaeterritorio.ilsolo24ore.com

Appalti, una riforma a metà

Il nuovo codice degli appalti è una riforma a metà. A 500 giorni dalla nascita, ci sono tanti provvedimenti attuativi ancora all'esame di Governo, Anac e ministeri che riguardano un tema delicatissimo, da cui dipende il 15% della spesa pubblica. Molte le critiche che in questi mesi sono arrivate non solo da chi lavora con la p.a. ma anche dagli operatori del settore. Perché, dicono, la piega marcatamente anticorruptiva delle nuove norme, con il carico di procedure e atti amministrativi che soffocano le pubbliche amministrazioni, rischia di penalizzare le imprese oneste, senza scalfire quelle riconducibili alla criminalità organizzata o alle aree grigie della illegalità. Se ne parla oggi al convegno «Il codice dei contratti pubblici. Un primo bilancio alla luce del correttivo» a Roma (ore 15, Tar Lazio, via Flaminia 189). «Dopo le stragi degli anni 90, si è fatto parecchio contro la criminalità organizzata, anche se non basta mai, ma non si è fatto altrettanto nei confronti della criminalità economica e della corruzione. Fino al 2012 non si è attuata alcuna prevenzione e anzi si sono fatti passi indietro, per esempio quando nel 2001 è stato svuolato il reato di falso in bilancio, reintrodotto solo due anni fa», sostiene Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta. «Adesso c'è una svolta: penso per esempio all'Anac, anche se le sono stati attribuiti molteplici, troppi compiti; penso al codice antimafia, che ha preso di petto la dimensione patrimoniale ed economica della criminalità organizzata; penso al codice degli appalti». Per Flick «è necessario occuparsi di questi problemi a fondo, perché finora si è fatto poco e in alcuni settori quasi nulla. Resta però una differenza fondamentale: la criminalità organizzata vive e prolifera sulla violenza e sull'intimidazione; la corruzione prende vita dalla negoziazione illecita: vi sono molti punti di contatto che suggeriscono di usare in parte per entrambe gli stessi metodi di investigazione, ma non si può ritenere che siano la stessa cosa».



Agevolazioni edilizie. L'agenzia Nella detrazione antisismica anche i lavori minori

Luca De Stefani

Se per completare l'opera antisismica è necessario sostenere lavori edili di natura inferiore, come la manutenzione ordinaria (intonacatura, tinteggiatura e rifacimento di pavimenti) o straordinaria, secondo la risoluzione delle Entrate di ieri (n. 147/E) deve essere considerato il carattere assorbente dell'intervento di natura «superiore» rispetto a quello di natura «inferiore» (circolare n. 57/E/98), con la conseguenza, che possono beneficiare della detrazione «speciale» Irpef e Ires del 50% (70% o 80% se la classe di rischio si riduce rispettivamente di uno o di due livelli ovvero del 75% o 85% per le parti comuni condominiali) tutti gli interventi minori assorbiti in quello maggiore.

Si ritiene che questo principio non possa essere mutato per aumentare dal 50% al 65% la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, detraibili al 50% per l'articolo 16-bis del Tuir, necessari per effettuare interventi per il risparmio energetico «qualificato».

Dalle spese per gli interventi antisismici di «edifici ubicati nelle zone» 1, 2 e 3, sostenute dal 2017 al 2021, le detrazioni «speciali» Irpef e Ires del 50%, 70%, 80%, 75% o 85% vanno ripartite in 5 quote annuali. Secondo la risoluzione n. 147/E/17, questa ripartizione in 5 anni non può essere modificata a discrezione del contribuente. La ripartizione in 10 rate annuali, invece, resta valida per il sisma-bonus generale dell'articolo 16-bis, lette-

rai) del Tuir, il quale, a differenza del bonus «speciale», prevede la detrazione solo Irpef del 50% (e non Ires), è a regime (non scade nel 2021), non prevede limiti territoriali (qualunque zona d'Italia) o temporali per l'inizio delle procedure per le autorizzazioni edilizie comunali (quello speciale, invece, impone il via libera dal primo gennaio 2017), prevede un tetto di spesa pluriennale di 96mila euro per singolo intervento (non «per unità immobiliare per ciascun anno») e impone, appunto, la ripartizione della detrazione in 10 anni (non in 5 anni).

Per gli interventi antisismici «speciali», detraibili al 50%, 70% o 80%, le spese non possono superare, nel quinquennio 2017-2021, 96mila euro per unità im-

mobiliare e per singolo intervento. Questo limite, però, non è moltiplicabile «per ciascun anno», come invece previsto dalla norma che ha introdotto questa agevolazione (cioè l'articolo 16, comma 1-bis, del Dl 4 giugno 2013, n. 63), in quanto non è da considerarsi «autonomo» rispetto a quello per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir. Anche se la nuova norma per gli interventi antisismici parla testualmente di «96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno», infatti, per le Entrate non viene individuata «una nuova categoria di interventi agevolabili», perché si rinvia alla lettera f) del citato articolo 16-bis del Tuir (problematica interpretativa trattata dal Sole 24 Ore del 4 novembre 2016).

CRIPRODUZIONE RISERVATA



Sisma bonus, non si può scegliere il numero di rate

In materia di sisma bonus potenziato non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione. Ne consegue che il contribuente, se decide di avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell'80%), è tenuto necessariamente a ripartire la detrazione in cinque rate.

In ogni caso, sottolinea ancora l'Agenzia, è comunque possibile scegliere di avvalersi della detrazione «base» del 50%, da ripartire in dieci rate di pari importo, prevista per l'adozione di misure antisismiche in quanto si tratta pur sempre di lavori rientranti nel novero di quelli che danno diritto all'agevolazione connessa al recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir). Così l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 147 di ieri che, come spiega l'iscooggi, fornisce alcune precisazioni in materia di detrazione per lavori antisismici (sisma bonus) con riferimento all'ipotesi in cui su uno stesso immobile, oltre all'adozione di misure antisismiche, vengano realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché di riqualificazione energetica.

La risoluzione chiarisce ulteriormente che:

a) la detrazione prevista per gli interventi antisismici (anche nelle misure potenziate del 70% e dell'80%) può essere applicata pure alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in dipendenza e a completamento dell'intervento principale finalizzato alla messa in sicurezza statica e all'adozione di misure antisismiche;

b) con riferimento al limite di spesa agevolabile nel caso di esecuzione su uno stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, il limite di 96 mila euro previsto dall'articolo 16-bis, Tuir, è unico in quanto riferito all'immobile. Ne consegue che per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si può usufruire del sisma bonus, anche potenziato, non è possibile beneficiare di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lettera i) dello stesso articolo 16-bis.



CREDITO PER LE RISTRUTTURAZIONI

Il mutuo costa meno se la casa è efficiente

Allo studio standard valutativi dedicati a chi aumenta la classe energetica

di Adriano Lovera

● Presto, entro un anno nella migliore delle ipotesi, potrebbe esplodere il settore dei "mutui verdi", finalizzati ad aumentare la classe energetica degli immobili, sia nel caso di una ristrutturazione sia nella combinazione acquisto più ristrutturazione. Si tratterebbe di finanziamenti con tassi e meccanismi di favore, un loan to value - la quota di valore dell'immobile finanziata - superiore alla media, convenienti per il cliente ma anche per le banche, a livello di gestione del rischio e di reperimento di capitale. È un terreno su cui stanno lavorando con forza gli istituti di credito in sede europea, di cui si è discusso nel recente incontro "Financing energy renovation of buildings" organizzato dalla Commissione Ue, in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico, l'Enea, l'Abi e l'Un Environmental Finance Initiative.

«Finanziare il settore green è indispensabile oggi, sia per le spinte di mercato sia per gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni definiti con l'Agenda europea 2030», ha spiegato Romano Stasi, segretario generale di AbiLab, centro di ricerca e innovazione dell'Abi. Basti pensare che il 40% del consumo di energia, nel continente, è dovuto agli edifici e si stima che si potrebbero investire anche 100 miliardi l'anno per rinnovare quelli più vetusti e portarli all'efficienza. «Per sbloccare il mercato, però, è necessario formulare

un sistema di valutazione di questo particolare tipo di credito, standard e condiviso dal sistema», aggiunge Stasi.

In effetti, l'offerta è, almeno in parte, già presente anche in Italia (vedi scheda a fianco). Ma gli istituti corrono un po' in ordine sparso: in alcuni casi si tratta di prestiti, quindi senza ipoteca, altre volte sono limitati all'installazione di pannelli fotovoltaici, oppure sono mutui per ristrutturazione generici. Ma tutti sono offerti a tassi di mercato e, soprattutto, le pratiche di istruttoria non seguono standard appositi per questo, perché misurare l'impatto diretto dell'efficienza energetica sul rischio-credito non è semplice. In altre parole, dimostrare con un modello standard come l'aumentare della classe energetica abbassi automaticamente il rischio

Analisi Crif: migliori pagatori tra i clienti con alloggi green e poco peso alla sostenibilità nelle perizie

per la banca ed elevi il valore patrimoniale dell'immobile.

Un primo tentativo del genere lo ha prodotto Crif. «Abbiamo analizzato 17 mila casi passati di finanziamenti ipotecari. Ne è emerso che le valutazioni dei periti mediamente sottostimavano gli immobili in classe A e B anche del 10-12% rispetto al loro valore di mercato reale, mentre quelli nelle classe G ed F erano addirittura sovrastimati. Segno che la componente energetica incide, ma nelle pratiche di mutuo si fatica a darle il peso corretto - ha spiegato Silvia Cappelli, direttore di Crif -. Anche rispetto alla classificazione del cliente, c'è una correlazione proporzionale tra classe dell'immobile e rating creditizio, che aumentano di pari passo, e lo stesso si verifica andando a guardare lo stato di salute dei mutui in corso: più la classe energetica è

bassa e più sale l'incidenza del bad rate, con cui in gergo si registrano i casi di tre o più rate non pagate nel corso di un anno. Mentre i clienti il cui mutuo riguarda una classe A o B sono poco problematici. C'è una differenza addirittura del 108% tra la punta migliore e la peggiore».

Insomma, se la componente energetica riuscisse a entrare nei sistemi standard di valutazione del credito si potrebbero offrire mutui "verdi" con particolari condizioni: tasso più basso, Ltv aumentato o anche un tasso variabile che scende progressivamente, man mano che avanzano i lavori di efficientamento. E non solo. «In futuro immaginiamo sportelli bancari in cui sia abituale avere un consulente energetico che consigli il cliente sui lavori da operare, nel momento stesso in cui valuta il mutuo - ha detto Luciano Chiarelli, direttore Mercati e investimenti bancari di Unicredit e membro di E-MAP (Energy efficient mortgages action plan), un'iniziativa europea cui partecipano diversi attori del mercato, tra cui le banche aderenti alla European Mortgage Federation, che spingono per la creazione di questo mercato. Perché? L'aumento del valore patrimoniale degli immobili ipotecati è in realtà un aspetto secondario. Quel che interessa gli istituti è la bontà del loro stesso rating e l'appetibilità delle emissioni. Infatti, dal punto di vista finanziario, gran parte dei mutui in essere vengono "impacchettati" e messi sul mercato sotto forma di covered bond. E i titoli con mutui verdi come sottostante sarebbero più appetibili per i grandi investitori, se la loro bassa rischiosità fosse in qualche modo certificata. «La domanda potenziale è robusta», ha detto Chiarelli. L'EeMap, insieme a Università Ca' Foscari, E.On e Rics ha appena pubblicato un libro bianco sul tema ed entro l'estate 2018 emergerà delle linee guida da sottoporre al vaglio del mercato.

INFORMAZIONI RISERVATE

LA RIPRESA E I RISCHI

Perché serve un impegno dei partiti sul debito

di Gianni Toniolo

La tenera pianticella della crescita ritrovata deve essere irrobustita e, contemporaneamente, protetta da improvvise, sempre possibili, gelate. La tempesta finanziaria perfetta seguita al fallimento di Lehman Brothers aveva colpito un organismo già debole: nessun altro paese, tranne la Grecia, ne ha sofferto come il nostro, per una fragilità che viene da lontano.

La forte recessione del 1992 era stata superata grazie al temporaneo beneficio della svalutazione della lira ma, già alla metà degli anni Novanta, l'economia italiana mostrava i segni della debolezza strutturale, sintetizzati dalla bassa o nulla crescita della produttività.

All'inizio del nuovo secolo era evidente il declino relativo dell'Italia rispetto ai principali paesi occidentali alla produttività dei quali, sino agli anni Ottanta, si era rapidamente avvicinata. Un grande parte dell'economia italiana faticava ad adattare i nuovi modi di produrre e commerciare che si imponevano nel resto del mondo.

Da tre anni la crisi è tecnicamente finita. Nel 2017 la crescita supererà ogni previsione iniziale. Battere le aspettative non è mai un risultato da poco. Non dimentichiamo però che tutta Europa festeggia un boom sorprendente, nel quale l'Italia resta fanalino di coda. Per ora, il nostro paese ha ripreso il sentiero di crescita quasi nulla della produttività che aveva caratterizzato il decennio pre-crisi.

Malgrado ciò, l'uscita dall'emergenza degli anni 2008-2014 crea le condizioni per guardare oltre l'oggi, per rafforzare e mettere in sicurezza

la nostra economia. Guai a ripetere la storia della seconda metà degli anni Ottanta, quando fu lasciato incompiuto il lavoro di ristrutturazione industriale e si pensò che una forte dose di spesa pubblica in disavanzo bastasse a sostenere indefinitamente la crescita.

La crisi del 1992 ci sorprese quando le munizioni per combatterla erano già state (male) utilizzate.

Continua > pagina 3

L'ANALISI

Gianni Toniolo

Perché serve un impegno dei partiti sul debito

> Continua da pagina 2

Sfortunatamente, l'occasione per irrobustire la pianticella della crescita e proteggerla dai rischi si manifesta in un momento politicamente complesso: di campagna elettorale già conclamata. C'è largo, seppure non unanime, consenso su ciò che servirebbe a irrobustire l'economia sfiorando il tetto alla crescita che da molti anni incombe come un destino apparentemente immutabile: spostare la spesa pubblica dai consumi agli investimenti, soprattutto nelle reti di supporto all'economia digitale, dare maggiori risorse a università e ricerca liberandole dai lacci anacronistici che ne trattengono l'espansione, creare una burocrazia moderna amica dell'impresa e del cittadino, stimolare la concorrenza nel settore dei servizi. Sono però politiche che danno benefici nel lungo periodo a fronte di costi di breve andare, impensabili in un anno elettorale. Dovremo, dunque, aspettare ancora per vedere irrobustita la crescita del Pil e stimolata quella della

produttività.

Ciò che, comunque, non può aspettare è la messa in sicurezza di quanto abbiamo già ottenuto, di questa crescita più flebile che altrove ma assai benvenuta. Il rischio maggiore viene dal più elevato rapporto debito pubblico/Pil di tutta la nostra storia unitaria. L'Italia è sempre stata un paese ad alto debito ed è stata capace di tollerarlo abbastanza bene. Solo Mussolini fece ricorso a una ristrutturazione del debito. Ma la storia del nostro indebitamento pubblico non basta a lasciarci tranquilli. Anzitutto perché un debito elevato costituisce un freno alla crescita, contribuisce alla percezione di fragilità del nostro sistema bancario, è una costante minaccia alle pensioni e allo stato sociale, le grandi realizzazioni democratiche del dopoguerra. In secondo luogo perché oggi chi investe nei nostri titoli di stato ha informazioni e opportunità di investimenti alternativi come mai nel passato. Basta poco per produrre un'improvvisa disaffezione verso i nostri titoli. Non possiamo permetterci una ripetizione del 2011. La pianticella della crescita gelerebbe e chissà quando potrebbe poi rispuntare. È proprio questo ciò che temono i partner europei che insistono perché riduciamo il nostro rischio. A quest'invito noi rispondiamo che l'Unione Europea è stata creata anche in uno spirito di condivisione del rischio. Queste due opposte posizioni, entrambe dotate di buone ragioni, bloccano al momento il progresso nel completamento dell'unione bancaria e nella creazione di meccanismi di sostegno per i paesi dell'Unione che soffrissero per improvvise crisi di liquidità. Esiste però una probabilità non piccola che, formato il governo tedesco, si proceda alle riforme dell'Unione in un quadro di grande debolezza negoziale dell'Italia. È interesse vitale del nostro paese recuperare autorevolezza. Come? Il nostro paese muova un

subito e senza contropartite un passo credibile verso una riduzione del rischio che è rappresentato dal più elevato indebitamento di tutta la nostra storia. Si tratta di una priorità che dobbiamo, comunque, darci, per motivi indipendenti dalla nostra appartenenza all'Unione Europea. In questo modo otterremo due risultati: abbassare il rischio di una nuova recessione e ottenere migliori credenziali per negoziare una maggiore condivisione europea dei rischi, nella consapevolezza che l'Unione Europea è la nostra principale, forse unica, ancora di stabilità. Il primo passo che spetta all'Italia si realizza in due modi: evitando di sfiorare i saldi previsti dalla legge di bilancio in discussione e indicando, prima delle elezioni, un sentiero di riduzione del rapporto debito/Pil, graduale ma credibile nel lungo periodo, che tutte le principali parti politiche si impegnino a rispettare quando andassero al governo (si veda anche Il Sole 24 ore del 24 settembre scorso). Cadrebbero così anche le accuse e i sospetti di populismo. La cosiddetta società civile può, se lo vuole, giocare un ruolo importante di stimolo e formazione dell'opinione pubblica per una nuova cultura del debito pubblico.

gtoniolo@luiss.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IDEE OBIETTIVI
Abbassare il rischio di una nuova recessione e ottenere credenziali migliori da spendere al tavolo con l'Ue

Fisco e contribuenti
IL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA



In Aula alla Camera
Rush finale per l'approvazione definitiva del provvedimento:
in mattinata la fiducia e nel pomeriggio il voto sul testo

La rottamazione-bis impedisce il Durc

L'Inps ai consulenti del lavoro: disparità con la prima sanatoria ma gli uffici attesteranno l'irregolarità

Giovanni Parente
Matteo Prloschi

La rottamazione-bis delle cartelle inciampa anch'essa nella regolarità contributiva. Ieri l'Inps, nell'ambito del Forum lavoro-fisco organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro in collaborazione con la Fondazione studi, ha comunicato che, in attesa di indicazioni da parte dei ministeri vigilanti, non certificherà la regolarità contributiva a chi richiede la rottamazione secondo il decreto fiscale (Dl 148/2017) e fino all'accettazione di agenzia Entrate-Riscossione.

Il problema si era già posto nella prima rottamazione. Con il messaggio 824/2017, infatti, l'Inps aveva

comunicato l'impossibilità di rilasciare il documento unico di regolarità contributiva (Durc) solo a fronte della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, e che la regolarità sarebbe stata ripristinata con il pagamento della prima rata.

Per superare questo scoglio è intervenuto l'articolo 54, comma 1, della manovra di primavera (Dl 50/2017), secondo cui il documento unico di regolarità contributiva (Durc) «è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata». Questo «lasciapassare» però fa esplicito riferimento alla normativa che regola la prima rottamazione e quindi l'Inps solle-

vail dubbio se sia applicabile anche alla nuova moratoria. Secondo l'istituto di previdenza una lettura rigorosa della norma determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti, ma per risolvere la questione ha chiesto chiarimenti ai ministeri vigilanti. Proprio il ministero del Lavoro, però, aveva condiviso lo stop al Durc proposto dall'Inps per la prima rottamazione. Fatto sta che in attesa delle risposte l'istituto di previdenza attesterà l'irregolarità contributiva. La conversione del decreto fiscale collegato alla manovra non contiene correzioni a riguardo: il testo uscito dal Senato non è stato ritoccato alla Camera, che oggi si prepara a votare fiducia in mattinata e poi l'articolo nel primo pomeriggio.

Ritornando, invece, alle risposte ai consulenti del lavoro, l'Inps ha chiarito i rapporti tra rilascio del Durc e richiesta di rateizzazione del debito contributivo. Purché la domanda di dilazione amministrativa sia presentata prima della trasmissione del credito all'agente della riscossione, non si verifica una «situazione di patologia» per cui il contribuente si trova a metà tra le due fasi e rischia di avere un Durc negativo. Comunque, una volta «formato» l'avviso di addebito, il contribuente potrà richiedere la dilazione all'agente della riscossione. Quindi, secondo l'Inps, la regolarizzazione è sempre possibile e consente al contribuente di ottenere un Durc positivo.

REPORTAGE DI SERATA

Le altre novità

01 | TERZO SETTORE

Il decreto fiscale aggiorna la disciplina transitoria per l'applicazione del Codice del Terzo settore. In pratica, si fornisce un'interpretazione sistematica delle misure fiscali che dal 1° gennaio 2018 saranno sostituite da regole più uniformi transitoriamente applicabili a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (Aps) e onlus. Chi effettua erogazioni a favore di enti non profit dovrà comunque attendere il nuovo anno per applicare le misure più favorevoli del Codice

02 | CONFISCA ALLARGATA

Aggiornato il Codice antimafia dopo il richiamo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva posto l'accento sull'esclusione dal novero dei reati-presupposto della confisca allargata di alcune fattispecie (falso nummario, corruzione tra

privati, indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale, reati informatici quando le condotte di reato riguardano tre o più sistemi informatici). Il decreto fiscale integra dunque l'elenco dei reati-presupposto con le fattispecie di falsificazione o alterazione di monete, introduzione e spendita di monete false, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Ripristinato anche l'uso indebito di carte di credito o di pagamento

03 | TAX CREDIT

Inclusi gli enti non commerciali tra coloro che possono sfruttare il credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie. Una misura che dovrebbe consentire al credito di maturare senza

operare distinzione sull'attività svolta. In ogni caso, per gli enti non commerciali, per le imprese e i lavoratori autonomi, il credito risulta applicabile con la decorrenza anticipata riferita agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, ma solo per la stampa quotidiana e periodica, anche online. Il decreto fiscale, inoltre, estende la fruibilità a regime del credito di imposta agli investimenti in campagne pubblicitarie sulle testate online. Una modifica necessaria per evitare che la parziale estensione rimanesse vincolata al solo 2017



Pagamenti Iva. Acquisto di beni e servizi

Split payment esteso a tutte le Pa Si attende il Dm

Marco Magrini
 Benedetto Santacroce

Con la conversione definitiva in legge attesa con il doppio voto di oggi alla Camera, si profila un'approvazione senza modifiche per l'articolo 3 del Dl 148/2017 che ha esteso, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto split payment), attualmente previsto, a decorrere dal 1° luglio 2017, per tutte le pubbliche amministrazioni

una quota non inferiore al 70% da Pa o società assoggettate allo split payment; società quotate inserite nell'indice FTSE MIB così come identificate agli effetti Iva, salvo un diverso indice stabilito dal Mef con decreto ad hoc.

Entro oggi sarebbe atteso il decreto Mef, di attuazione delle nuove disposizioni operative da gennaio 2018 in coincidenza del termine dei 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge in conversione.

A questo punto, stante la definitività del nuovo impianto normativo, quest'ultimo provvedimento assume fondamentale importanza in quanto si potranno capire i cambiamenti nel funzionamento della disciplina, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo dovrebbero trovare conferma le disposizioni che si poggiano sul decreto Mef 23 gennaio 2015, come integrato e modificato dai decreti 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, in conseguenza dell'intervento del decreto legge 50/2017, ampiamente commentati dalla circolare 27/E/2017 dell'agenzia delle Entrate.

Invece, dal punto di vista della definizione del perimetro soggettivo i fornitori e Pa, società e fondazioni cessionari, che potrebbero essere coinvolti, sono ansiosi, visto le vicende dell'ultimo semestre per gli elenchi delle società, di conoscere le esigenze di operatività futura e le modalità di individuazione dei soggetti, in particolare i nuovi, a cui si dovrà applicare la scissione dei pagamenti.



70%

La quota pubblica
 Soggette a split payment le società partecipate almeno al 70%

(soggette a fattura elettronica obbligatoria) e le società controllate dallo Stato o quotate.

Pertanto, il nuovo articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto Iva ricomprenderà, nel perimetro soggettivo, anche: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali; fondazioni partecipate da Pa per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; società controllate direttamente, in base all'articolo 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile, dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri; società controllate direttamente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, o indirettamente da qualsiasi tipo di Pa e quelle partecipate per



Corte costituzionale. Salva la riforma del pareggio di bilancio, ma la sentenza indica l'applicazione obbligata per rispettare le autonomie

Conti nazionali, no a paracadute dalle Regioni

La Consulta: gli avanzi regionali non si possono usare per far quadrare il consolidato dello Stato

Gianni Trovati
ROMA

Le risorse delle regioni non possono essere vincolate a priori per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica. Può essere riassunta in questo modo la sentenza 247/2017 (presidente Grossi, relatore Carosi) depositata ieri dalla Corte costituzionale, che si agenda nell'esame di due snodi fondamentali nella riforma dei conti pubblici alla base del pareggio di bilancio: l'avanzo di amministrazione, cioè i "risparmi" che gli enti territoriali registrano a fine anno, e il «fondo pluriennale vincolato», lo strumento con cui vengono gestite le spese per investimenti impegnate ma non pagate nel corso dell'anno.

I temi sono ad alto tasso di tecnicismo, figlio anche della complessità delle nuove regole che secondo la stessa sentenza costituzionale dovrebbero spingere il governo a una maggiore «trasparenza divulgativa», perché il bilancio è un «bene pubblico» che deve essere comprensibile sia agli amministratori sia ai cittadini amministrati. Proprio il carattere difficilmente commestibile degli ingredienti tecnici impone però di partire dalla sostanza. Le Province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto hanno chiesto di dichiarare illegittimi una serie di passaggi dell'articolo 1 dell'ultima riforma contabile (legge 164/2016), in cui si definiscono le entrate e le

uscite su cui calcolare il pareggio di bilancio. La Consulta non ha bocciato la norma, a patto però di seguirne un'interpretazione «costituzionalmente orientata» che di fatto impedisce alle manovre nazionali di acquisire ex ante fondi regionali per far quadrare i con-

L'ALTRO NODO

Il fondo pluriennale vincolato serve a gestire le spese per gli investimenti e non può essere «bloccato» a favore della finanza pubblica



Fondo vincolato

• Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento introdotto dalla riforma della contabilità per gestire le spese in conto capitale che non si traducono in pagamenti nel corso dello stesso anno in cui sono impegnate. Il fondo (nella quota non finanziata da debito) entra nel 2017-2019 fra le entrate utili ai fini del pareggio di bilancio. Dal 2020 il meccanismo diventa strutturale

ti consolidati della Pa, quelli che vanno agli esami della commissione Ue. E per questa via indica una strada interpretativa utile anche per i Comuni.

La prima voce in discussione è rappresentata dall'avanzo, cioè dai risparmi che gli enti accantonano a fine anno e che possono essere utilizzati nell'esercizio successivo. La riforma non li elenca tra le voci su cui calcolare il pareggio di bilancio ma questa loro assenza, spiega la Corte, non significa che questi soldi vadano necessariamente rimessi sul piatto della finanza pubblica per coprire gli investimenti di altri enti. Il punto, infatti, è che l'avanzo si misura a consuntivo, entro aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento, mentre il pareggio va rispettato anche a preventivo. La mancata inclusione dell'avanzo nei numeri del pareggio, quindi, va spiegata con questo problema di calendario, e non con l'obbligo di mettere gli eventuali risparmi a disposizione del resto della Pa. «L'avanzo di amministrazione - chiosa la Corte - rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza».

Sulla stessa linea corre l'interpretazione della Corte sui meccanismi del fondo pluriennale vincolato, che non si possono tradurre in un blocco, a favore della finanza pubblica complessiva, di una quota di risorse per gli investimenti che gli enti territoriali hanno impegnato in vista

degli anni successivi. Anche perché, altrimenti, si finirebbe per tornare a ostacolare i pagamenti pubblici su cui la finanza pubblica ha investito miliardi nei decreti sblocca-debiti. Il fondo, concludono quindi i giudici delle leggi, deve servire solo come strumento di «garanzia conservativa» per i soldi collegati agli investimenti messi in calendario ma pagati negli esercizi finanziari successivi, quando maturano gli stati di avanzamento lavori. In nessun modo, quindi, l'etichetta che si mette sulle diverse risorse può spostarle dalla loro destinazione originaria.

I principi fissati dalla Corte nella sentenza sono fondamentali per evitare applicazioni "strumentali" delle regole del pareggio di bilancio, ma guardano più in generale ai meccanismi distortivi della finanza pubblica. La manovra che sarà approvata oggi al Senato, per esempio, conferma per l'anno prossimo il meccanismo che impone alle Regioni di accantonare un avanzo di bilancio da 2,2 miliardi, grazie al quale i conti pubblici riducono il deficit di quello 0,13% del Pil che finora si è rivelato essenziale per rispettare gli obiettivi Ue. La sentenza, ovviamente, non ne parla, perché oggetto della contestazione erano altre regole: ma la somiglianza con il problema dell'utilizzo "centrale" di risorse locali è evidente.

gianni.trovati@ilsolo24ore.com

24 ORE / AGENZIA

Le istruzioni della Consulta

I PRINCIPI



TRASPARENZA

Il bilancio di Stato ed enti territoriali è un «bene pubblico», e bisogna garantire la trasparenza e la comprensibilità delle regole, che si sono complicati con la riforma della contabilità. Per questo la Corte chiede al governo di adottare forme di «trasparenza divulgativa» sugli effetti dei diversi meccanismi.

AUTONOMIA

La sentenza della Consulta non dichiara l'illegittimità delle regole del pareggio di bilancio ma ne impone un'interpretazione che non ostacoli l'autonomia degli enti territoriali. In pratica, le risorse di competenza degli enti non possono essere vincolate ex ante agli obiettivi di finanza pubblica con «cessioni» obbligatorie ad altri comparti

GLI EFFETTI



AVANZI

L'avanzo di amministrazione è rappresentato dai «risparmi» realizzati dall'ente. La legge non lo contempla fra le entrate utili a calcolare il pareggio di bilancio, ma per la Corte costituzionale questa assenza si spiega con il fatto che l'avanzo si misura a consuntivo, mentre il pareggio va garantito fin dal bilancio preventivo

FONDO VINCOLATO

Le regole prevedono per il 2017-2019 il conteggio nel pareggio di bilancio del fondo pluriennale vincolato per la quota non finanziata da indebitamento. Dal 2020 il meccanismo strutturale prevede il calcolo del fondo finanziato da entrate finali. Questo, per la Corte, non significa che l'intero fondo resti nella piena disponibilità degli enti

